

DELIBERAZIONE n. 126/2020 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: locazione all'impresa agricola Masè Filippo di Caderzone Terme di parte della cascina di Malga Vallesinella Alta per il periodo dal 13 luglio al 10 agosto 2020.

Il giorno **18.06.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Bertolini Onorio
- > Pretti Daniela;
- > Bolza Daniele.
- > Giovanella Alberto;
- > Simoni Cristian.

Risultano assenti i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione all'impresa agricola Masè Filippo di Caderzone Terme di parte della cascina di Malga Vallesinella Alta per il periodo dal 13 luglio al 10 agosto 2020.

In esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 84/2020, con contratto dell'8 maggio 2020 le Malghe Fratte – Prà di Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta sono state affittate all'impresa agricola Masè Filippo di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2020 e 2021. Il canone di affitto per la stagione 2020 è pari a 2.551,00 €.

In detto contratto è stato precisato che "quale ricovero di fortuna per il personale addetto all'alpeggio, potrà essere utilizzato un locale (di circa 27 m²) all'interno della cascina di Malga Vallesinella Alta, costituita dalla p.ed. 123 C.C. Ragoli II, seppur non in modo esclusivo in quanto il medesimo locale potrà essere utilizzato anche dagli escursionisti".

Nelle scorse settimane il sig. Masè ha chiesto, ad integrazione di detto contratto, di poter utilizzare in modo esclusivo parte della cascina di Malga Vallesinella Alta (in particolare un locale uso cucina, un servizio igienico ed un piccolo deposito) quale ricovero di fortuna per il personale addetto all'alpeggio, per circa venti – trenta giorni a cavallo tra luglio ed agosto 2020 (e-mail prot. 1344/2020, 1345/2020 e 1346/2020).

Nella stagione venatoria autunnale i locali in questione sono utilizzati per le esigenze del concessionario del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria Spinale (contratto stipulato il 5 agosto 2019) ma in estate possono essere utilizzati per altri scopi.

Pertanto, si ritiene opportuno accogliere la richiesta dell'impresa agricola Masè, dandole in locazione detti locali alle seguenti condizioni:

- a) periodo di locazione dal 13 luglio al 10 agosto 2020 (ventotto giorni);
- b) canone di locazione complessivo 120,00 €, da pagare anticipatamente;
- c) i locali dovranno essere utilizzati esclusivamente quale ricovero di fortuna per il personale addetto all'alpeggio di Malga Vallesinella Alta;
- d) i locali dovranno essere utilizzati avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio;
- e) i locali non potranno essere sublocati o subaffittati ed il contratto di locazione non potrà essere ceduto a terzi;
- f) al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati liberi da cose e puliti;
- g) l'impresa agricola Masè Filippo sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai locali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, derivanti da detenzione di animali, etc.), inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da essa autorizzate ad entrare nell'edificio;
- h) l'impresa agricola Masè Filippo sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, inclusa la Comunità delle Regole, in ragione dell'utilizzo dei locali.

Considerato che il periodo di locazione è inferiore a trenta giorni, il contratto di locazione in questione non deve essere registrato (ai sensi dell'art. 2bis della tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 131/1986). Inoltre, data la semplicità della locazione, si ritiene opportuno formalizzarla mediante sottoscrizione di una copia del presente provvedimento da parte dell'impresa agricola.

Risulta necessaria, invece, la sospensione del vincolo di uso civico gravante i locali in parola limitatamente al periodo della locazione, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005 (detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni).

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- ➤ vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- ▶ vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- ➤ rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. di locare all'impresa agricola Masè Filippo di Caderzone Terme, per le motivazioni esposte in premessa, parte della cascina di Malga Vallesinella Alta (p.ed. 123 C.C. Ragoli II), in particolare un locale uso cucina, un servizio igienico ed un piccolo deposito, ad integrazione del contratto di affitto delle Malghe Fratte Prà di Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta stipulato l'8 maggio 2020 ed alle specifiche condizioni di seguito indicate:
 - a) periodo di locazione dal 13 luglio al 10 agosto 2020 (ventotto giorni);
 - b) canone di locazione complessivo 120,00 €, da pagare anticipatamente;
 - c) i locali dovranno essere utilizzati esclusivamente quale ricovero di fortuna per il personale addetto all'alpeggio di Malga Vallesinella Alta;
 - d) i locali dovranno essere utilizzati avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio;
 - e) i locali non potranno essere sublocati o subaffittati ed il contratto di locazione non potrà essere ceduto a terzi;
 - f) al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati liberi da cose e puliti;
 - g) l'impresa agricola Masè Filippo sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai locali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, derivanti da detenzione di animali, etc.), inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da essa autorizzate ad entrare nell'edificio;
 - h) l'impresa agricola Masè Filippo sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, inclusa la Comunità delle Regole, in ragione dell'utilizzo dei locali;
- 2. di evidenziare che tutte le clausole sopra indicate costituiscono condizioni essenziali del contratto di locazione e che, pertanto, la loro violazione costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità delle Regole;
- 3. di specificare che il contratto di locazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione di una copia del presente provvedimento da parte dell'impresa conduttrice, evidenziando che lo stesso non deve essere registrato essendo il periodo contrattuale inferiore a trenta giorni (ai sensi dell'art. 2bis della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. 131/1986);
- 4. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante i locali in parola limitatamente al periodo della locazione, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni:
- 5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento dell'entrata derivante dal presente provvedimento sull'apposito capitolo del bilancio di previsione;
- 6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
- 7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Alberto Giovanella



Il Segretario Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è esecutiva dal 18.06.2020, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi dal 23.06.2020 al 03.07.2020.

Il Segretario dott. Giuseppe Stefani